

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3925

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSI di MONTELERA, RAVASIO, ROSINI, D'AIMMO, LAGANÀ, NUCCI MAURO, MEROLLI, BIANCHI di LAVAGNA, CONTU, BIANCHINI, SANGALLI, PATRIA, FIORI, ABETE, ARMELLIN, AZZARO, BAMBI, BIANCHI, BONETTI, BORRI, BRICCOLA, CACCIA, CARLOTTO, CASATI, CORSI, FALCIER, LATTANZIO, LUCCHESI, MALVESTIO, MELELEO, MENSORIO, MERLONI, MICHELI, MORO, NAPOLI, NICOTRA, PASQUALIN, PERRONE, PERUGINI, PISANU, PISICCHIO, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, REBULLA, RIGHI, RINALDI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, VITI, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 17 luglio 1986

Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Come è noto la legge 26 gennaio 1983, n. 18, istitutiva dei registratori di cassa, i numerosi decreti di attuazione e le istruzioni ministeriali non sono stati sufficienti a chiarire le gravi incertezze e a colmare le lacune esistenti nella materia

Poiché la situazione richiede da tempo modifiche alla normativa, la quale ha bisogno di essere rielaborata e resa più aderente alla realtà, si è predisposta la presente proposta di legge sulla quale si richiama l'attenzione, anche per una sollecita approvazione

La proposta prevede modifiche agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 18 del 1983 e

demanda ad un decreto del Ministro delle finanze per l'attuazione della formalità, modalità e termini relativi ad altri particolari aspetti della normativa

Con essa, riformulando il secondo comma dell'articolo 1, si propone una diversa elencazione delle cessioni escluse dall'obbligo dello scontrino fiscale precisando, ad esempio, che non rientrano nella normativa in esame le cessioni di carburanti, di combustibili liquidi e di lubrificanti in genere, ciò eliminerebbe le difficoltà attualmente riscontrate nella fase di commercializzazione, senza alcun pregiudizio, ai fini dei controlli, trattandosi di beni già soggetti a rigoroso con-

trollo formale e sostanziale. Lo stesso vale per le vendite ai privati di prodotti ortofrutticoli nei mercati all'ingrosso, effettuate in alcune ore del giorno, in osservanza al disposto della legge n. 125 del 1959; l'esclusione dall'obbligo in questione sarebbe una agevole soluzione ai problemi creatisi nel settore per tali tipi di cessioni. Così come si è previsto, per evidenti logiche motivazioni, che non si applichi la legge n. 18 del 1983 alle cessioni di beni che avvengono nelle fiere o esposizioni a carattere temporaneo e negli esercizi commerciali siti in località sfortunate di rete di distribuzione pubblica dell'energia elettrica. Inoltre, al fine di evitare duplicità di obblighi fiscali, è stato proposto di non applicare la normativa dei registratori di cassa per le cessioni dei beni soggetti alla disciplina del documento accompagnatorio; infatti richiedere la contemporanea emissione della bolla di accompagnamento o di altro documento sostitutivo e dello scontrino fiscale, significa imporre, per lo stesso movimento di beni, un duplice, quanto inutile e gravoso obbligo fiscale.

Con lo stesso intento di evitare duplicità di obblighi fiscali, si è prevista la possibilità di emettere il solo scontrino fiscale, anche in sostituzione della ricevuta fiscale, in presenza di attività miste esercitate negli stessi locali. La scelta del documento da emettere, operata dal contribuente è, comunque, condizionata da opzione da effettuarsi con comunicazione all'ufficio IVA nei tempi indicati.

L'articolo 2 della proposta di legge, riformula il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 18 del 1983 laddove è stabilito che il Ministro delle finanze, con proprio decreto, definisca alcuni aspetti della normativa che necessitano di essere disciplinati in modo particolare, comprendendo in essi le attività stagionali, i beni resi, i beni forniti per conto terzi, l'utilizzo di più registratori, ecc.

Altra modifica proposta all'articolo 2 riguarda l'applicazione delle sanzioni; tra l'altro tende ad eliminare una palese ingiustizia dell'attuale normativa. È infatti evidente la necessità di diversificare le sanzioni da applicare per la ritardata installazione del registratore di cassa da quelle per l'omessa installazione, essendo, chiaramente, diversa, nell'un caso e nell'altro, l'intenzione del contribuente e la gravità dell'infrazione. In ogni caso, tuttavia, il ritardo superiore a sessanta giorni viene considerato e sanzionato come omessa installazione.

Con l'inserimento del comma 3-bis all'articolo 3 si vuole introdurre una norma che consenta di definire, nei casi di cessione di azienda, i problemi relativi al credito d'imposta conseguenti alla rilevazione del misuratore fiscale da parte dell'acquirente.

L'articolo 5, che prevede uno slittamento al 1° gennaio 1988 del termine di entrata in vigore dell'obbligo di installazione del registratore di cassa per i soggetti con volume d'affari annuo inferiore ai 30 milioni di lire, ha invece le sue motivazioni nella necessità di coordinare tale obbligo con le disposizioni della legge n. 17 del 1985 riguardante i soggetti minori e minimi che dovranno appunto essere riviste entro il 31 dicembre 1987, termine ultimo di vigenza del particolare regime forfettario introdotto dalla citata legge.

L'articolo 6, come già rappresentato, demanda ad un decreto del Ministro delle finanze per l'attuazione delle formalità, modalità e termini di quanto previsto nell'articolo 2 e stabilisce, al secondo comma, che le disposizioni abbiano effetto dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1983, n. 18, disponendo conseguentemente l'inapplicabilità delle sanzioni per le eventuali violazioni commesse a tutto il 30 giugno 1986 in conseguenza dell'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dai seguenti:

« La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di cui all'articolo 74, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti, combustibili liquidi e lubrificanti, di prodotti ortofrutticoli ceduti presso i mercati all'ingrosso ai privati consumatori ai sensi della legge 25 marzo 1959, n. 125, nonché alle cessioni per le quali risulta emesso, ancorché non ne sussista l'obbligo, il documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o altro documento sostitutivo fiscalmente valido.

La stessa disposizione del precedente primo comma non si applica alle cessioni di beni in fiere o esposizioni a carattere temporaneo né agli esercenti attività commerciali operanti in località non fornite di rete di distribuzione pubblica dell'energia elettrica. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità per l'emissione manuale dello scontrino fiscale.

Per i soggetti che svolgono nei medesimi locali più attività soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale può essere assolto mediante il rilascio del solo scontrino fiscale. I soggetti interessati sono in tal caso tenuti, entro trenta giorni dall'installazione del registratore di cassa, a darne comunicazione, da consegnare o spedire in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio IVA ».

ART. 2.

1. All'articolo 1, quinto comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « le modalità ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura non accompagnatoria e per le ipotesi di restituzione o sostituzione di beni in precedenza ceduti nonché di cessioni o prestazioni effettuate per conto del committente a terzi; le formalità da osservare da parte degli operatori stagionali, di coloro che impiegano più di un apparecchio misuratore fiscale nonché dei soggetti che svolgono la normale attività anche in ore notturne; i dati da indicare sugli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati sugli stessi documenti; ».

ART. 3.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, sono aggiunti i seguenti:

« In caso di ritardata installazione del registratore di cassa, non eccedente il termine di sessanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo, si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5.000.000.

L'applicazione della sanzione prevista dal precedente comma esclude l'applicazione di quelle stabilite dal primo comma ».

2. Al settimo comma dello stesso articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: « Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ».

3. All'ottavo comma dello stesso articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: « Le misure sanzionatorie previste dal presente comma escludono l'applicazione delle sanzioni stabilite dal precedente primo comma ».

ART. 4.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è aggiunto il seguente:

« Nel caso di cessione di azienda il credito d'imposta ancora spettante al cedente è concesso al cessionario che rileva l'apparecchio misuratore fiscale ivi installato. Per fruire di tale facoltà il soggetto subentrante è tenuto a darne notizia, con comunicazione consegnata o spedita in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio IVA entro i trenta giorni successivi all'acquisto dell'azienda ».

ART. 5.

1. Il quinto capoverso del primo comma dell'articolo 4, è sostituito dal seguente: « dal 1° gennaio 1988, se il volume di affari non ha superato i trenta milioni ».

ART. 6.

1. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 2, il Ministro delle finanze provvede con proprio decreto da emanare entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Non si applicano le sanzioni previste per le eventuali violazioni commesse a tutto il 30 giugno 1986 in conseguenza dell'adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente provvedimento.